



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 20290/2018 R.G.C.

avente per oggetto: risarcimento del danno per responsabilità professionale

promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Pinna presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Santa Teresa n. 23, per procura allegata all'atto di citazione;

Parte attrice

contro

CAF [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio in Torino, [REDACTED] è elettivamente domiciliata per procura allegata alla comparsa costitutiva;

Parte convenuta

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 23.6.2020

Per parte attrice

Contrariis reiectis, voglia l'ill.mo Tribunale adito

Nel merito:



□ accertare e dichiarare ex artt 1176 e 2229 e ss C.C., l'inadempimento del contratto d'opera professionale, stipulato fra le parti in causa, per le prestazioni di assistenza fiscale inerenti le dichiarazioni dei redditi del sig. ██████████ per gli anni d'imposta dal 2010 al 2014;

□ per l'effetto, condannare ex artt. 1218, 1223 e 1228 C.C. il CAF ██████████ a risarcire all'odierno attore i danni patrimoniali patiti et patiendi, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale della convenuta e, in particolare:

i. il danno patrimoniale emergente, quantificabile in complessivi 6.870,31 euro (di cui 2.939,11 euro a titolo di sanzioni e interessi corrisposti all'Agenzia delle Entrate e 3.931,20 euro a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali erogate dal dott. ██████████ – doc. 32) ovvero nella misura maggiore o minore liquidata mediante CTU disposta in corso di causa o in via equitativa;

II. il danno da lucro cessante per mancata detrazione del 55% delle spese sostenute per lavori finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus), quantificabile in 28.070,00 euro ovvero nella misura maggiore o minore liquidata mediante CTU disposta in corso di causa o in via equitativa.

iii. in alternativa al danno di cui al punto ii., il danno da lucro cessante per mancata detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente (c.d. bonus ristrutturazioni), quantificabile in 18.371,52 euro ovvero nella misura maggiore o minore liquidata mediante CTU disposta in corso di causa o in via equitativa.

In ogni caso, con rivalutazione monetaria e interessi di legge, dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.

Per parte convenuta

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, rigettare tutte le domande giudiziali proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Giacomo ██████████ evocava in giudizio il CAF ██████████ domandandone la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della parte convenuta all'incarico professionale di assistenza nella presentazione dei modelli fiscali per gli anni di imposta 2010-2014, con particolare riferimento all'apposizione del visto di conformità avvenuto senza previa verifica



dell'effettiva conformità dei dati alle risultanze della documentazione necessaria per accedere al c.d. 'ecobonus' e specificamente della comunicazione all'Enea (ossia la procedura con cui viene inviata all'ENEA la documentazione necessaria per poter beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di ristrutturazione edilizia).

L'attore quantificava il danno:

. in euro 5.164,00 per ciascun anno di imposta per il quale avrebbe avuto diritto alla detrazione perduta pari al 55% (c.d. 'ecobonus') per la mancanza della dichiarazione Enea, per un totale di euro 28.070,00; in subordine indicava la minor somma di euro 18.371,52 corrispondente alla detrazione del 36% (c.d. 'bonus ristrutturazioni') cui avrebbe comunque avuto diritto in alternativa alla precedente;

. in euro 2.939,11 a titolo di sanzioni e interessi corrisposti all'Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dell'avviso bonario con riferimento all'anno di imposta 2012;

. in ulteriori euro 552,62 e 36,00 a titolo di sanzioni e interessi per gli anni 2013 e 2014 ed euro 196,49 per la definizione agevolata per l'anno 2011;

. in euro 3.931,20 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dal professionista incaricato di accertare la sussistenza delle irregolarità e porre in essere gli adempimenti necessari a contenere i danni.

Il CAF convenuto si costituiva in giudizio contestando la propria responsabilità in ragione del fatto che l'incarico professionale era limitato alla sola assistenza nella trasmissione telematica dei modelli fiscali e alla mera attestazione di conformità dei dati numerici contabili esposti nella dichiarazione, senza alcuna prestazione di consulenza fiscale circa i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali. Il convenuto replicava in ogni caso che l'incarico professionale era stato conferito nel luglio 2011, quando ormai erano spirati i termini per la certificazione Enea, ossia i 90 giorni dall'ultimazione dei lavori risalente all'11.11.2010 per cui, a prescindere dall'errore addebitato al professionista, l'attore non avrebbe comunque avuto diritto alla detrazione fiscale; infine, contestava l'addebito del costo per l'assistenza del professionista cui l'attore aveva dovuto rivolgersi per sanare una carenza documentale (comunicazione Enea) non imputabile alla parte convenuta.



All'esito del deposito delle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita con la prova testimoniale nei limiti ammessi con l'ordinanza del 4.6.2019 e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.6.2020, tenutasi in forma 'figurata' in base alla normativa emergenziale da Covid - 19 (D.L. 17.3.2020, n. 18), con assegnazione del termine di giorni 40 per le conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.

* * *

La parte attrice che allega la violazione dell'obbligo di diligenza (qualificata ex art. 1176 II comma cc) nell'adempimento della prestazione professionale è tenuta a provare l'esistenza del contratto, quale fonte del diritto fatto valere, il danno e il nesso causale, nonché ad allegare l'inadempimento qualificato del professionista causalmente correlato al pregiudizio patito.

Secondo i noti principi espressi in tema di onere probatorio in materia contrattuale dalla sentenza Cass. SS UU 30.10.2001, n. 13533, a fronte della prova dell'esistenza del contratto e dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento qualificato, grava sul professionista debitore della prestazione l'onere di dimostrare il diligente adempimento dell'obbligazione a suo carico ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.

1) L'oggetto del contratto e l'inadempimento qualificato

Il primo punto controverso tra le parti attiene all'ambito del mandato professionale conferito da [REDACTED] al Caf.

L'attore ha allegato di aver conferito, per il tramite del figlio [REDACTED], al Caf, nella persona di [REDACTED] (incaricato della gestione dell'ufficio periferico di Torino, via [REDACTED]) l'incarico di 'elaborare e trasmettere telematicamente' la dichiarazione dei redditi.

Per contro il convenuto ha replicato che il mandato era limitato alla mera assistenza nella trasmissione telematica della dichiarazione già compilata e il visto di conformità certificava la sola conformità dei dati contabili e numerici esposti nelle dichiarazioni a quelli desumibili dalla documentazione di riscontro.

Pertanto, il CAF non ha contestato l'apposizione del visto di conformità, resa mediante l'indicazione del codice fiscale del RAF (responsabile dell'assistenza fiscale) e l'apposizione della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali prodotti (cfr. doc. 12, pag 13 e



docc. da 6 a 10) e nell'estratto del cassetto fiscale (doc. 11), ma ha contestato il significato e la portata attribuiti dall'attore a tale attestazione.

In base all'art. 35 del d.lgs 241 del 9.7.1997 il responsabile dell'assistenza fiscale (nella specie identificato nel dr. ██████████ il cui nominativo è indicato nei modelli fiscali prodotti) *'rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile'*.

A norma dell'art. 2 del Decreto n. 164/1999 *'Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto'*, come ribadito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 134 del 17.6.1999 (doc. 41).

Il memorandum ad uso dei professionisti predisposto dall'Agenzia delle Entrate (doc. 12 att. pag. 26) prevede che *'con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse. In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta'*.

Ancora, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 prevedono che: i) chi si rivolge al CAF deve esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione; ii) il CAF ha l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello siano conformi ai documenti esibiti relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta (doc. 14); la Circolare del Ministero delle Finanze n. 87 del 16.4.1999 indica tra i documenti da esibire quelli per i quali spetta la detrazione di imposta e quelli necessari per il suo riconoscimento, tra i quali la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4.4.2017 menziona espressamente la ricevuta comprovante l'invio all'Enea (docc. 42 e 43).



Alla luce di tale quadro delle fonti di riferimento, dunque, è provato che il CAF, quale intermediario abilitato a rilasciare il visto di conformità, è tenuto non solo ad una mera verifica formale, ma specificamente a controllare la corrispondenza dei dati alle risultanze della documentazione in particolar modo inerente le detrazioni di imposta.

La mancanza di un documento necessario per consentire al contribuente di fruire della detrazione indicata nel quadro E sezione IV (spese per interventi di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55%) integrava pertanto un'incongruenza che il professionista diligente avrebbe dovuto riscontrare segnalando al contribuente l'esistenza di un elemento ostativo all'apposizione del visto di conformità.

E' poi palese l'errore di compilazione del modello fiscale per i redditi del 2010 in quanto le spese sostenute per il risparmio energetico sono state inserite nella sezione V del quadro E relativa alla dichiarazione di [REDACTED] (parimenti affidata al CAF) anziché del padre Giacomo cui erano intestate le fatture, con attribuzione delle spese alla persona sbagliata.

[REDACTED], figlio dell'attore, escusso come teste, ha riferito che al momento della consegna dei documenti da lui effettuata anche per conto del padre, il [REDACTED] responsabile della locale sede CAF, non aveva segnalato la mancanza di documenti e in particolare della necessaria comunicazione Enea; anche [REDACTED], nuora dell'attore, ha confermato che al marito non venne richiesta alcuna integrazione documentale relativa alla detrazione del 55%.

Entrambi i testimoni hanno poi confermato che l'incarico aveva ad oggetto non la mera trasmissione ma anche la compilazione del modello fiscale; la circostanza trova in ogni caso riscontro nei documenti 38,39 e 40 in cui, nel sottoscrivere il consenso al trattamento dati, il cliente dà atto di aver conferito incarico per l'elaborazione del modello fiscale.

Il testimone indicato da parte convenuta, [REDACTED], da un lato ha confermato di aver ricevuto, per conto del CAF, l'incarico di *'elaborare e compilare il 730 per poi trasmetterlo all'agenzia delle entrate'* e dunque non una mera operazione materiale di trasmissione, ma anche la predisposizione del modello. Ha poi riferito di aver chiesto a [REDACTED] se era stata fatta la dichiarazione Enea ricevendone affermazione positiva e di non avere pertanto verificato l'esistenza del documento, precisando poi: *'la dichiarazione Enea comunque non la fa il Caf per i clienti'*. Infine, ha aggiunto:



'Dopo la compilazione e la trasmissione del 730 consegnavo in unico plico copia firmata da me e una copia da far firmare ai tre clienti che mi veniva poi riconsegnata... La procedura è così: io elaboro il 730, lo invio al Caf centrale che lo controlla e se ci sono i requisiti per il visto di conformità provvede all'invio all'agenzia delle entrate. Non so che tipo di controlli siano fatti a livello centralizzato'.

La dichiarazione del teste circa le assicurazioni ricevute in merito all'esistenza della comunicazione Enea è da un lato poco verosimile e dall'altro non dirimente ai fini di causa.

Sotto il primo profilo, si deve rilevare che non è dato intendere quale interesse il [REDACTED] avrebbe perseguito nel dichiarare difformemente dal vero che era stato curato l'incombente necessario per ottenere il beneficio fiscale, così incorrendo, come poi avvenuto, nella decadenza: la versione dei fatti offerta dal teste è dunque poco verosimile ed invero nemmeno prospettata dalla difesa convenuta (come si è detto incentrata su deduzioni diverse) nel rispetto dei termini perentori per le allegazioni. La genesi di tale ricostruzione, appunto emersa per la prima volta nella deposizione testimoniale e tardivamente richiamata nella conclusionale, è più plausibilmente riconducibile all'intento del teste di preconstituersi una difesa per una condotta potenzialmente fonte di responsabilità (pur non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 246 c.p.c.).

Sotto il secondo profilo, poi, dalla documentazione in atti risulta che il responsabile dell'assistenza fiscale che ha apposto il visto era il dr [REDACTED], per cui quantomeno in tale seconda fase di competenza dell'ufficio centrale sarebbe stata necessaria la verifica della completezza della documentazione. In ogni caso, come sopra esposto, la verifica di conformità del contenuto della dichiarazione alla documentazione presuppone necessariamente che di tale documentazione il professionista abbia preso visione. E ciò non solo alla prima annualità ma anche in quelle successive, come prescritto nel memorandum dell'Agenzia delle Entrate.

E' ben vero, come assunto dalla difesa convenuta, che non è compito del CAF predisporre la comunicazione Enea, ma non è questo il punto: il CAF avrebbe dovuto riscontrare l'incompletezza della documentazione necessaria per apporre il visto di conformità e ciò avrebbe consentito al cliente di avere contezza della mancanza del documento e ovviarvi, anziché fare affidamento sulla certificazione di conformità impropriamente rilasciata.



Alla luce di quanto precede risultano dunque provati la fonte dell'obbligazione e l'inadempimento della parte convenuta al dovere di diligente esecuzione della prestazione che avrebbe richiesto la segnalazione della carenza di un documento necessario per giustificare la detrazione fiscale.

2) Il danno e il nesso causale

La prova del danno e del nesso causale con l'allegato inadempimento passa attraverso la verifica controfattuale.

Si tratta dunque di accertare se, in caso di diligente verifica della corrispondenza dei dati alla documentazione, si sarebbe potuto evitare il danno derivato dalla decadenza dal beneficio.

Sul punto la parte convenuta deduce che in ogni caso al momento del conferimento dell'incarico, che identifica nel luglio 2011, era già spirato il termine per la comunicazione Enea di 90 giorni dall'ultimazione delle opere, che colloca a novembre 2010.

Entrambi i riferimenti temporali sono contestati dall'attore.

Quanto al primo punto, dal documento 11 (ultima pagina) risulta quale data di presentazione il 31.5.2011; tutti i testi (e anche il teste di parte convenuta) hanno inoltre confermato che l'incarico venne conferito nel mese di maggio 2011; infine, tale collocazione temporale è coerente con la scadenza del 31.5.2011 prescritta all'epoca dei fatti per la presentazione del modello 730 (doc. 14).

Quanto alla data di ultimazione dei lavori, la Circolare dell'Agenzia delle entrate 23.4.2010 n. 21 prevede che *'i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell'attestazione della funzionalità dell'impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa'* (doc. 43). In mancanza di collaudo obbligatorio fa fede la data dell'ultima fattura del 31.3.2011 (doc. 5) riferita alla *'consegna e posa in opera per fine lavori'* dei serramenti. L'argomento per cui si tratterebbe di mera duplicazione di una fattura già emessa nel giugno precedente è un'allegazione non provata avendo la fattura ad oggetto un'ulteriore fornitura e posa di vetri (rientranti nelle spese detraibili con ecobonus), materiale diverso per numero e tipologia da quella di giugno, eseguita il 18.3.2011 come da allegato documento di trasporto.

Ne consegue dunque che l'attore era ancora in termini per inviare la comunicazione Enea.



In ogni caso, anche a voler ritenere decorso il termine, egli avrebbe quantomeno potuto accedere alla 'remissione in bonis' ai sensi dell'art. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito in L. 44/2012, che prevede che la fruizione dei benefici fiscali subordinata alla previa comunicazione formale non eseguita tempestivamente non è preclusa sempre che la violazione non sia già stata constatata o non sia iniziata un'attività di accertamento: pertanto nella specie a maggio 2011 sarebbe stata ancora possibile risalendo gli accertamenti al 2013.

Sotto il profilo controfattuale è dunque altamente probabile che, in caso di tempestiva segnalazione della carenza documentale, l'attore avrebbe potuto ovviarvi inviando la comunicazione mancante.

L'attore ha allegato e documentato di avere eseguito interventi di ristrutturazione consistiti nell'isolamento termico, nella posa di serramenti e nell'installazione dell'impianto di riscaldamento dettagliatamente descritti nella citazione e documentati dalle fatture prodotte (sub docc. 4 e 5) pagate mediante bonifici bancari indicanti come causale di versamento 'risparmio energetico Legge 296/06'.

La sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% (Ecobonus), oltre che documentata, deve comunque ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. non avendo la parte convenuta sollevato alcuna contestazione specifica sul punto.

L'attore ha dunque dimostrato che in caso di diligente adempimento del convenuto avrebbe potuto (più probabilmente che non) accedere alla detrazione fiscale 'ecobonus'.

Venendo alla quantificazione del danno causalmente derivato dall'inadempimento, innanzitutto esso consiste nell'importo del beneficio perduto che lo stesso CAF, nel compilare la 'Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E' ha indicato in euro 5.614,00 per 5 anni, per un totale di euro 28.070,00.

Anche tal punto non ha formato oggetto di contestazione.

Le sanzioni e gli interessi che l'attore ha dovuto versare all'erario (docc. 24,27,28,29) in conseguenza dell'avviso bonario per l'anno di imposta 2012 (euro 2.154,00), per le dichiarazioni integrative per gli anni di imposta 2013 e 2014 (euro 552,62 e 36,00) e per la sanzione per l'anno 2011 pari ad euro 196,49 (per la quale dopo la notifica della cartella esattoriale ha ottenuto la



definizione agevolata) integrano una voce di danno che in caso di diligente adempimento, e dunque di accesso ai benefici fiscali, l'attore avrebbe scongiurato.

Quanto all'ulteriore voce di euro 3.931,20, trattasi delle competenze del professionista (cfr. parcella [REDACTED] sub doc. 32) cui l'attore ha dovuto rivolgersi per accertare le irregolarità e procedere alle necessarie integrazioni (come evincibile dai docc. 24,25,26 contenenti appunto le dichiarazioni integrative presentate a mezzo del professionista); la difesa svolta sul punto dalla parte convenuta, per cui l'esborso non è risarcibile in quanto sostenuto per prestazioni (trasmissione della dichiarazioni integrative) finalizzate a sanare una carenza documentale a sé non imputabile è infondata nella premessa su cui si fonda il sillogismo, posto che la carenza documentale è per i motivi esposti imputabile al CAF che non ha eseguito le dovute verifiche.

3) Conclusioni e spese

Il totale dovuto a titolo di risarcimento del danno è dunque pari ad euro 34.940,31; tale importo, in quanto debito di valore, deve essere maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza; l'evento dannoso deve farsi risalire al momento in cui l'attore ha ricevuto l'avviso bonario (4.2.2016) con cui sono stati rettificati i dati che non trovavano riscontro documentale e da cui è derivato il recupero delle somme corrispondenti ai benefici fiscali oltre all'irrogazione di sanzioni.

Pertanto, l'importo totale liquidato ad oggi in base ai criteri indicati è pari ad euro 36.485,58.

Le spese di lite (liquidate ai valori medi in base al DM 55/2014 per le quattro fasi processuali, oltre esposti documentati) devono porsi a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza cui non vi è ragione di derogare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,



condanna CAF [REDACTED] r.l. a versare a [REDACTED] la somma di euro 36.485,58, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna CAF [REDACTED] r.l. a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite che liquida in euro 7.254,00 per compensi, euro 558,00 per esposti, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Torino in data 1.10.2020

Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)

